

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza A. Moro, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) - Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
Cod. Fiscale 02423810205 – Partita Iva 02423810205

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SERVIZIO SERV. AUTON. POL. LOC.

N. 55 DEL 04-08-2023

REGISTRO GENERALE

N. 60

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO DEL PARCHEGGIO DI VIA NUVOLARI - VIRGILIO ANTISTANTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT, CENTRO ABITATO DI CERESE, PER IL POSIZIONAMENTO DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Tenuto conto dell'autorizzazione del locale Sportello unico attività produttive allo svolgimento di spettacolo viaggiante nel parcheggio di via Nuvolari – Virgilio, in atti;

Vista la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nel tratto interessato dal posizionamento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- al decreto sindacale n. 38 del 12.05.2023 con il quale si assegna la responsabilità del Settore n. 8 Polizia Locale fino al 31.12.2022

ORDINA

- Dal 09 al 20 agosto 2023 e dal 11 ottobre 2023 al 05 novembre 2023 l'imposizione del divieto di transito con conseguente chiusura al traffico veicolare del tratto del parcheggio di via Nuvolari - Virgilio antistante il palazzetto dello sport.
Il divieto sopra indicato non si applica ai veicoli utilizzati per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai veicoli destinati a svolgere servizi di igiene pubblica, ai veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso ed ai veicoli autorizzati dalla Polizia Locale per particolari necessità;
- Predisporre deviazioni per consentire l'utilizzo di itinerari alternativi per il traffico ordinario.

Il Comandante la Polizia Locale potrà in ogni caso apportare modifiche alle indicate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente Ordinanza.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

DEMANDA

- All'esercente l'attività di spettacolo viaggiante la collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento;
- Alla Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada", ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159 comma 1 lettera a);
- L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante rimarrà unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa delle attività subordinate all'emissione della presente ordinanza;
- Gli Ufficiali, i Funzionari, e gli Agenti cui spettano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

AVVERTE ALTRESÌ

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada", al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Commissario Capo dott. Federico Corradi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)